CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DEGAN

Presentata il 9 dicembre 1980

Autorizzazione a cedere al comune di Chioggia il compendio demaniale « Forte di Brondolo » sito nello stesso comune

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di sanare una grave situazione di disagio e di preoccupazione in cui si trovano centinaia di famiglie, ci ha spinto a predisporre e presentare questa proposta di legge.

Nell'immediato dopoguerra e negli anni successivi, nell'impossibilità di avere un colloquio o di reperire aree fabbricabili, anche per le loro modeste condizioni economiche, molti cittadini di Chioggia hanno costruito, nella stragrande maggioranza in buona fede, modesti immobili sui terreni demaniali in località Forte di Brondolo.

Successivamente e contemporaneamente nello stesso comprensorio è sorta, con l'intervento dell'ente Delta Padano e della stessa amministrazione comunale una centrale ortofrutticola, senza che sia ancora definita la pratica del passaggio di proprietà dell'area.

Quasi tutte le famiglie, nel frattempo, hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per quanto riguarda la concessione per l'occupazione dell'area stessa. Ora è giusto provvedere affinché questi cittadini possano disporre della proprietà delle costruzioni realizzate con notevoli sacrifici regolarizzando i loro rapporti con lo Stato, per quanto si riferisce alla proprietà dell'area, e con il Comune di Chioggia, per quanto concerne l'abuso edilizio.

Pertanto, esistendo un accordo tra le forze amministrative e politiche locali si prefigura, nella nostra proposta, il trasferimento dell'intera area, all'amministrazione comunale di Chioggia che in seguito dovrà provvedere, senza oneri e senza utili, al passaggio della proprietà ai singoli occupanti; inoltre, attraverso la redazione di un piano di recupero il comune di Chioggia provvederà alla sanatoria edilizia di ogni manufatto che non manifesti evidenti motivi di speculazione edilizia.

Onorevoli colleghi, siamo certi che il vostro voto favorevole contribuirà a restituire serenità a centinaia di famiglie di Chioggia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia, in provincia di Venezia, delle aree del compendio immobiliare di proprietà dello Stato, denominato « Forte di Brondolo », sito in detta città, località Brondolo, della superficie complessiva di ettari 16.11.70 circa, contraddistinta in partita n. 2190/9460 ditta « Demanio dello Stato » Foglio 31 mappali 101. 114. 142. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508.

I beni da cedere comprendono sette appezzamenti di terreno divisi tra loro da alcune strade. I confini di ciascun appezzamento sono indicati partendo da Nord in senso orario:

1) mappali 241. 149. 195. 161. 279. 172. 280. 117. 116. 121. 122. 588. 129. 259. 370. 130. 126. strada pubblica;

2) strada pubblica su tutti i lati;

3) strada pubblica su tre lati e linea ferroviaria ad Est;

4) strada pubblica su due lati e ferrovia ad Est;

5) strada pubblica, mappale 126, ferrovia;

6) mappale 516. e ferrovia;

7) strada comunale e canale.

ART. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Chioggia, nel relativo atto si impegni:

1) a versare all'amministrazione finanziaria dello Stato la somma di lire 500 per metro quadrato delle aree vendute;

2) a sollevare l'amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori del terreno e da ogni pretesa di terzi costruttori;

3) a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, le indennità arretrate di occupazione delle aree, dovuta dagli occupanti abusivi o affittuari con gli accessori;

4) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quant'altro servirà all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, riservando a servizi sociali, a verde pubblico e strade e alla costruzione di case economiche e popolari, tutte le aree finora non occupate;

5) a vincolare per la durata di venti anni, a verde privato e strade, i terreni occupati e non costruiti, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti.

ART. 3.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a consentire una dilazione fino a cinque anni del prezzo di vendita e delle indennità di occupazione di cui al precedente articolo 2 numero 3, con gli interessi legali a scalare.

ART. 4.

Sulle aree di cui al precedente articolo 1 il comune di Chioggia concederà il diritto di superficie a coloro che le oc-

cupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

La concessione del diritto di superficie verrà effettuata con i procedimenti e alle condizioni previste dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto applicabile.

Il prezzo di tali concessioni verrà fissato dal Consiglio comunale di Chioggia in modo da far acquisire al comune una somma pari a quella pagata allo Stato, a norma del precedente articolo, con l'aggiunta delle spese sostenute per l'urbanizzazione primaria e secondaria, in proporzione dell'area occupata e della volumetria della costruzione.

Il Consiglio comunale di Chioggia determina le forme ed i modi della concessione adottando un apposito regolamento nel quale sia prevista la norma che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore di quella occupata dalla costruzione per abitazione propria, e siano stabiliti gli indirizzi relativi alla pianificazione urbanistica della zona.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.